



Università
degli Studi di
Messina

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA, AI SENSI DELL'ART. 22, DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240

(Emanato con Decreto Rettorale d'urgenza Rep. n. 968 del 09 Aprile 2025)

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi di Messina può stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, denominati 'contratti di ricerca', finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di contratti di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240, di seguito denominati contrattisti.

ART. 2

Caratteristiche dei contratti di ricerca

1. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
3. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

ART. 3

Modalità di selezione

1. L'assunzione dei contrattisti avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La stipula dei contratti di ricerca può avvenire anche secondo modalità indicate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo – nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del ricercatore –, che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

ART. 4

Attivazione delle procedure di selezione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera lo stanziamento annuale di bilancio per il finanziamento dei contratti di ricerca. La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di ricerca non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati, salvo le esclusioni contemplate da disposizioni normative vigenti.
2. L'attivazione di contratti di ricerca è realizzabile anche con finanziamenti a carico di progetti di ricerca, o di attività conto terzi o di altre risorse nell'ambito di convenzioni con enti esterni.
3. Ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, i Consigli di Dipartimento deliberano l'attivazione dei contratti di ricerca, nell'ambito della disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge.
4. Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:
 - a) Il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
 - b) il programma di ricerca cui è collegato il contratto;
 - c) il Responsabile della ricerca;
 - d) il gruppo scientifico-disciplinare;
 - e) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - f) il Dipartimento e la sede principale di svolgimento delle attività;
 - g) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto;
 - h) che l'impegno delle attività segue o deve essere coerente con le indicazioni del programma di realizzazione della ricerca, ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca;
 - i) i requisiti di partecipazione, il numero massimo di pubblicazioni, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - j) eventuali ulteriori titoli.
5. L'attivazione dei contratti di ricerca è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, il quale determina anche l'importo di contratti, che non può essere inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e non può essere superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, così come stabilito in sede di contrattazione collettiva. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire che il livello economico dei contratti di ricerca si articola in una o più posizioni economiche individuate fra il livello base e il livello massimo.

ART. 5

Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore o suo delegato deve prevedere, oltre agli elementi di cui all'art. 4, comma 4, anche:
 - a) le modalità di selezione;

- b) i requisiti per la partecipazione;
- c) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
- d) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
- e) la presentazione del curriculum;
- f) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.

2. Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell'Ateneo.

3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale di Ateneo.

ART. 6

Commissione giudicatrice

1. La Commissione, composta da tre componenti effettivi, scelti fra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, è nominata con Decreto del Rettore, garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere. Almeno un componente deve essere inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando e un componente svolge le funzioni di Segretario verbalizzante. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.

2. La Commissione, in occasione della prima riunione e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 8 del presente Regolamento, delibera i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, e del colloquio, ai sensi del successivo art. 8, indicando i punteggi massimi da attribuire, il cui totale sarà complessivamente di 100 punti.

3. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

4. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.

5. Non possono far parte della Commissione coloro che:

a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;

b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.

6. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:

a) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;

c) i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.

7. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 5 e 6.

8. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

ART. 7

Candidati ammissibili alle selezioni

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo conseguito all'estero valutato equivalente al solo fine del conferimento del contratto dalla Commissione giudicatrice, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.

2. Ove compatibile con la disciplina del relativo programma di ricerca e con le relative regole di rendicontazione, possono altresì partecipare alle selezioni i candidati che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca oppure che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione sull'albo ufficiale di Ateneo.

3. Per il titolo che sarà conseguito all'estero la Commissione giudicatrice valuterà l'equivalenza del titolo in corso di acquisizione, ai fini della procedura.

4. Non possono partecipare alle selezioni:

a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

b) coloro che hanno fruito di contratti di cui all'art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 240;

c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.

5. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore o suo delegato, e notificata all'interessato.

Art. 8

Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.

2. La valutazione sarà integrata da un colloquio utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati. Al colloquio possono assistere tutti i candidati ammessi.

3. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione, con le modalità indicate nel bando.

4. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:

- a) attinenza e rilevanza degli studi effettuati in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
- b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
- c) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione.

I candidati saranno sottoposti ad un colloquio, volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché all'eventuale valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.

5. La Commissione Giudicatrice predetermina, sulla base dei predetti criteri, i punteggi da attribuire ai titoli e al colloquio. I criteri e i punteggi adottati sono pubblicati sul sito di Ateneo.

6. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, all'attribuzione del relativo punteggio.

7. I punteggi attribuiti ai criteri di cui al comma 4, lettere a), b) e c) dovranno esser resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio.

8. La Commissione una volta conclusa la valutazione, esprime collegialmente, per ciascun candidato, il relativo punteggio.

9. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100 complessivi.

10. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

ART. 9

Termine del procedimento

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga fino a 60 giorni.
2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Rettore provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.
3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore. Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. In sede di approvazione degli atti viene approvata la graduatoria.
4. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore si può procedere allo scorrimento della graduatoria.
5. La validità della graduatoria di merito è fissata in 180 giorni dalla data di approvazione degli atti. Per le esigenze del medesimo progetto di ricerca, è possibile il conferimento di ulteriori contratti di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Lo scorrimento della graduatoria nei termini da ultimo esposto deve essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.
6. La mancata stipula del contratto da parte dell'interessato nei termini indicati dall'amministrazione universitaria è considerata rinuncia alla presa di servizio, con decadenza dalla graduatoria.

ART. 10

Stipula del contratto di lavoro e relativa durata

1. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
2. Nel contratto dovranno essere indicati:
 - a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - b) la sede principale di lavoro;
 - c) le attività relative al progetto di ricerca
 - d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
 - e) l'indicazione delle modalità con cui il contrattista è tenuto, con cadenza annuale e al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
 - f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
 - g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
 - h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
 - i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei Codici di comportamento e nel Codice etico dell'ateneo

3. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal contraffista e dal Rettore o suo delegato.
4. Il contraffista dottorando o specializzando potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica. Ove il dottorando o lo specializzando non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca e dalla relativa graduatoria.
5. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

ART. 11

Rapporto di lavoro

1. Il Contraffista svolge esclusivamente attività di ricerca scientifica oggetto del contratto di ricerca.
2. La richiesta di svolgimento di incarichi esterni è sottoposta all'autorizzazione del Consiglio di Dipartimento, tenuto conto del parere del Responsabile scientifico, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività di ricerca.
3. La titolarità dei contratti non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
4. Il contraffista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
5. Per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alla disciplina normativa di settore.

ART. 12

Proroga dei contratti

1. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca possono essere prorogati fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
2. L'eventuale proroga del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.
3. La proroga del contratto, su proposta motivata del Consiglio del Dipartimento interessato, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge.
4. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal contraffista e dal Rettore o suo delegato.

ART. 13

Rinnovo dei contratti

1. I contratti di ricerca possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. L'eventuale rinnovo del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.

3. Il rinnovo del contratto è deliberato dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle risorse disponibili, tenuto conto dei vincoli di legge, su proposta del Consiglio di Dipartimento.

4. Il Consiglio di amministrazione autorizza il rinnovo in una seduta che precede la scadenza del contratto.

5. Il rinnovo del contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Rettore, o suo delegato.

ART. 14

Cause di estinzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta;

3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento;

4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione tecnico-scientifica sia la mancata approvazione da parte del responsabile scientifico della ricerca.

ART. 15

Incompatibilità

1. I contratti di ricerca sono incompatibili con:

- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
- titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica.

2. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

3. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

ART. 16

Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Ai contrattisti spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo definito in ragione dell'articolo 4, comma 5, del presente regolamento.
2. Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.
3. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università e il contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.
4. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Art. 17

Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22 della Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data del decreto di emanazione, salvo che sia diversamente stabilito dal decreto stesso.